



Via S. Passaro 1 – SALERNO
 Tel. 0896303869 – Fax: 089756030
 P. IVA: 03064390655
 e-mail: info@sinergia.sa.it
 Sito: www.sinergia.sa.it

Spett.le
ISTITUTI DI VIGILANZA RIUNITI D'ITALIA S.p.A.
VIA SAPRI, 26
20156 MILANO (MI)
Sede secondaria: via R. Wenner, 65 (Salerno)
TEL. 089.301458 – FAX 089.301513
E-MAIL gaetano.cardinale@ivri.it

Rif. Esterno (preventivo/offerta): Vs. e-mail del 04/01/2019
 Area/Funzione: SERVIZI
 Nostro Riferimento: Lino Guidi – tel. 089.6303871; cell. 342.8594114.

CIG (da riportare nella fattura di pagamento unitamente al n. e alla data del O.d.A.): Z0E272A04E

Tipo procedura:
SETTORE ORDINARIO

Procedura di affidamento:

Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 36, comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016).

ORDINE N. 10 del 15/02/2019

Oggetto: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA, CON CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA E SERVIZIO ISPETTIVO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO UFFICI SEDE CASA MANZO

Con la presente passiamo formale ordine di acquisto per la seguente fornitura:

Articolo Descrizione:	UM Q.tà	Prezzo Prezzo netto	Sconto Totale
SERVIZI PROFESSIONALI TECNICI	NR	250,00000	
	7 mesi	250,00000	1.750,00

Note: SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA, CON CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SISTEMA INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI CASA MANZO E SERVIZIO ISPETTIVO DI PRONTO INTERVENTO CON AUTOPATTUGLIA DI ZONA.
 DURATA: dal 01 gennaio 2019 al 31 luglio 2019.
 In particolare: Gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti dalla nostra sede, finalizzato all'intervento diretto della guardia giurata: in particolare il servizio dovrà prevedere il trattamento, presso una Centrale Operativa del Fornitore - conforme alle caratteristiche tecniche richieste dalla normativa vigente, presidiata e attiva 24 ore su 24 - degli allarmi pervenuti dall'impianto installato presso i locali e/o gli spazi della nostra sede.
 Tale impianto prevede la presenza di almeno n. 4 videocamere installate in punti "strategici" della nostra sede e tutto l'hardware necessario per il corretto funzionamento della videosorveglianza e della trasmissione (ad es. pc, monitor, apparati di collegamento, gruppo di continuità, ecc.): tutte le apparecchiature dovranno essere condotte in comodato d'uso e mantenute a proprie spese. Le comunicazioni tra impianto d'allarme e Centrale Operativa potranno avvenire attraverso uno dei vettori di comunicazione messi a disposizione dal Fornitore: ad es. 1) combinatore telefonico automatico, 2) tipo radio, 3) GPRS bidirezionali, 4) ecc.; in particolare, il collegamento dovrà consentire di trasmettere differenti variazioni di stato del sistema di allarme, quali intrusione, inserimento/disinserimento impianto, livello batteria, mancanza rete, incendio, allagamento, manomissione impianto, garantendo l'immediatezza delle comunicazioni trasmesse.
 In caso di allarme, dovrà essere possibile: attivare immediatamente l'autopattuglia di zona dando le coordinate dell'evento di allarme; coordinare l'intervento dalla Centrale Operativa; rimanere in costante contatto radio con l'autopattuglia di zona per verificare l'esito dell'intervento; allertare le Autorità preposte (Vigili del fuoco, Polizia, ecc.) in caso di necessità.

TOTALE FORNITURA I.V.A. ESCLUSA EURO 1.750,00

Il Fornitore, con la Conferma di Ordine, dichiara di aver preso visione e di accettare le condizioni generali di contratto (allegate al presente Ordine), quale disciplina della Fornitura in aggiunta alle condizioni specifiche di cui appresso:

SPLIT PAYMENT: Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 in materia di split payment, le fatture emesse dal Fornitore dovranno necessariamente essere conformi a tali nuove disposizioni. Per eventuali ulteriori informazioni si fa rinvio al contenuto del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale – Serie generale – del 3 febbraio 2015.


✓ **il Fornitore dovrà indicare su proprie fatture sia la base imponibile che l'IVA (evidenziando il richiamo della normativa: "Art. 17 ter, D.P.R. 633/1972" - Iva Split Payment), così si provvederà a corrispondere al Fornitore il solo imponibile e versare l'IVA direttamente all'Erario.**


CONDIZIONI DI FORNITURA


PAGAMENTO: B.B. 30 gg d.f.f.m.

NOTE: Indicare su Vs. bolle e fatture l'esatto numero del ns. ordine

L'Amministratore Unico
 dr. Mariano Mucio


RUP
dr. Alfonso De Simone
(per regolarità procedimento)


Resp. Amministrazione
dr. Luigi Parisio
(per copertura finanziaria)


Resp. Business Unit Impianti
ing. Giuseppe D'Auria
(per regolarità tecnica)

Procedura semplificata-affidamento diretto (Art. 36, comma 2 lettera a del D. Lgs. 50/2016).

Tipo procedura:
SETTORE ORDINARIO
Procedura di affidamento:

ORDINE N. 10 del 15/02/2019

Via S. Passaro 1 – SALERNO
Tel. 0896303869 – Fax: 089756030
P. IVA: 03064390655
e-mail: info@sinergia.sa.it
Site: www.sinergia.sa.it





Via S. Passaro 1 – SALERNO
Tel. 0896303869 – Fax: 089756030
P. IVA: 03064390655
e-mail: info@sinergia.sa.it
Sito: www.sinergia.sa.it

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Definizioni

Ai fini delle presenti Condizioni Generali di Contratto si intende per:

Società: le seguenti società del Gruppo Salerno Energia:

- Salerno Energia Holding S.p.A., con sede legale in Salerno alla Via Stefano Passaro, n. 1, codice fiscale e partita IVA 00182440651, capogruppo del Gruppo Salerno Energia;
- Salerno Energia Distribuzione S.p.A., con sede in Salerno alla Via Stefano Passaro, n. 1, codice fiscale e partita IVA 04080690656;
- Salerno Sistemi S.p.A., con sede in Salerno alla via Monticelli, snc, codice fiscale e partita IVA 03453020657;
- Sinergia S.r.l., con sede in Salerno alla Via Stefano Passaro, n. 1, codice fiscale e partita IVA 03064390655;
- Salerno Energia Vendite S.p.A., con sede in Salerno, alla Via Stefano Passaro n. 1, codice fiscale e partita IVA 03916040656;
- Metanauto Service S.r.l., con sede in Salerno, alla Via Stefano Passaro, n. 1, codice fiscale e partita IVA 03527620652.

Fornitore: il prestatore di beni, servizi e lavori in favore delle Società e da queste selezionato, singolarmente ovvero a mezzo la capogruppo, ai sensi de:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), il D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione) nelle parti e negli articoli non espressamente abrogati dal Nuovo Codice dei Contratti;

- il Codice Civile le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per le Società di cui alle lett. sub b (limitatamente al c.d. settore ordinario), e ed f.

Contratto: il contratto di appalto o l'ordine di acquisto stipulato o emesso dalle Società per l'acquisizione di beni, servizi e lavori.

Fornitura: la prestazione di beni, servizi e lavori in favore delle Società.

2. Oggetto

Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano le modalità, le condizioni ed i termini di svolgimento ed erogazione delle Forniture in favore delle Società.

Fermo quanto stabilito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, i Contratti tra le Società ed i Fornitori potranno contenere ulteriori pattuizioni e condizioni specifiche e particolari, volte a disciplinare quanto qui non espressamente previsto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: condizioni economiche, penali, garanzie, ...). Resta inteso che tali ulteriori pattuizioni e condizioni avranno efficacia esclusivamente nei suddetti Contratti, integrando quanto fissato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.

In caso di discordanza fra le presenti Condizioni Generali e gli accordi particolari, prevalevano questi ultimi.

Per tutto quanto non disciplinato né dalla presenti Condizioni Generali né dalle specifiche pattuizioni particolari, trovano applicazione le norme del Codice dei Contratti e del Regolamento di attuazione e quelle del Codice Civile, ove possibile.

Le presenti Condizioni Generali sono rese note ed opponibili mediante pubblicazione nel sito internet www.salernoenergia.it ed espresso richiamo ad esse nei Contratti.

3. Obblighi dei Fornitori

I Fornitori si vincolano ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nei Contratti secondo buona fede e con la dovuta diligenza, conformemente alle norme deontologiche e professionali applicabili, nonché ad utilizzare personale professionalmente adeguato e competente ed attrezzature idonee.

I Fornitori si obbligano ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia.

Sono a carico dei Fornitori tutti gli obblighi previsti nell'offerta, nella documentazione di gara, nel Capitolato e nei Contratti.

4. Durata dei Contratti

Salvo che si sia fatto luogo a consegna sotto riserva di legge, i Contratti decorrono dalla data della relativa sottoscrizione e, salvo che si tratti di Contratti ad esecuzione istantanea/immediata, cessano ogni effetto alla data negli stessi indicata quale termine di scadenza (cc.dd. Contratti di durata, ad esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita).

Alla scadenza del suddetto termine, non è ammesso il rinnovo automatico.

5. Recesso e risoluzione

Nei Contratti di durata, è ammesso il recesso anticipato da parte delle Società, da notificare ai Fornitori con comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

E' ammesso anche il recesso dei Fornitori, da notificare alle Società con comunicazione scritta, contenente la motivazione del recesso ed un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Oltre a quanto eventualmente previsto e disciplinato in maniera specifica nei singoli documenti contrattuali o in altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali, le Società hanno facoltà di risolvere i Contratti mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di almeno 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, quando i Fornitori:

- sono inadempienti agli obblighi stabiliti nei Contratti, non eseguono le prescrizioni delle Società e del loro Referente contrattuale, si rendono colpevoli di frode e negligenza grave;
- non adempiono agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e, a seguito di contestazione scritta delle Società, non provvedono entro il termine improrogabile prefissato, a sanare tali irregolarità;
- sono inadempienti alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospendono la Fornitura o ne mancano la ripresa senza giustificato motivo;
- violano l'obbligo di riservatezza.

I Contratti si risolvono di diritto senza alcuna formalità in capo alle Società quando i Fornitori:

- incorrono in una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, ovvero le Società ne rilevano, anche a seguito di verifiche effettuate d'ufficio, la sussistenza;
- subiscono la revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi;
- cessano ovvero sospendono l'esercizio delle attività oggetto dei Contratti;
- non adempiono agli obblighi di cui all'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (tracciabilità dei flussi finanziari);
- violano il divieto di cessione.

In ognuna delle ipotesi di recesso o risoluzione, alcun compenso, indennità o altro spetta ai Fornitori, che avranno diritto ad ottenere unicamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, salvo compensazione da parte delle Società con l'importo ad esse dovuto per i danni eventualmente subiti e le penali eventualmente applicabili.

6. Verifica delle prestazioni contrattuali

Le Società hanno il diritto di effettuare controlli sull'esecuzione dei Contratti.

Al termine dell'esecuzione dei Contratti le Società hanno il diritto di effettuare una verifica/collauda finale per l'accettazione definitiva delle prestazioni. I Fornitori devono rendersi disponibili per consentire alle Società di effettuare la verifica/collauda in tempi congrui. Detta verifica/collauda può avvenire, a discrezione delle Società e a seconda della specificità delle prestazioni, presso i Fornitori o presso i locali delle Società medesime.

In ogni caso, la verifica/collauda non esonera i Fornitori da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente.

Gli eventuali accenti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte delle Società.

7. Garanzia

I Fornitori sono tenuti alla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera. In particolare, tutto il materiale fornito e/o le opere/servizi saranno garantiti contro ogni difetto e vizio di fabbricazione, montaggio e realizzazione, per la durata di dodici mesi ovvero per la maggiore durata prevista da disposizione di legge o dai Contratti.

Nell'ipotesi di difformità e/o vizi, le Società hanno diritto di chiedere l'esatto adempimento delle obbligazioni dedotte nei Contratti ai sensi degli artt. 1453-1460 c.c.

8. Corrispettivi contrattuali: Fatturazioni e pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari

I corrispettivi contrattuali includono ogni onere, prestazione, attività che, sebbene non espressamente indicati nei Contratti, siano comunque necessari e funzionali all'esecuzione della Fornitura. Essi, quindi, sono remunerativi di tutte le prestazioni ed esecuzioni rese dai Fornitori in attuazione dei Contratti e rimarrà, pertanto, fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

I Fornitori, pertanto, non potranno richiedere né pretendere alcun adeguamento motivato da aumenti dei costi sostenuti per l'esecuzione della Fornitura.

Le spese vive eventualmente sostenute dai Fornitori per l'esecuzione delle Forniture verranno rimborsate dalle Società a piè di lista, previa produzione da parte dei Fornitori di opportuna documentazione a supporto e solo a seguito di accordo scritto.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti per le Forniture ricevute sarà effettuato dalle Società - previa emissione da parte dei Fornitori di regolare fattura corredata della documentazione attestante la corretta e conforme esecuzione - secondo quanto prescritto dal D. Lgs. n. 192/2012 e, per le Società ad esso soggetta, ai sensi di quanto fissato dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), per la quale, contestualmente alla accettazione dell'ordine di acquisto o alla sottoscrizione del Contratto di appalto, i Fornitori:

- comunicano alle Società il conto corrente dedicato a ricevere i suddetti pagamenti e le generalità ed il codice fiscale delle persone legittimate ad operare su di esso;
- si impegnano a comunicare ogni variazione dei suddetti dati, intervenuta in costanza dei Contratti;
- si impegnano a riportare nei documenti fiscali (fatture) il codice CIG contrassegnante i Contratti medesimi;
- si obbligano ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi a rispettarli e farli rispettare anche dagli altri soggetti della filiera delle imprese, dandone conto alle Società, e a dare immediata comunicazione alle Società ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

9. Codice Etico

Al sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, i Fornitori si impegnano, nei rapporti con le Società, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico adottato dal Gruppo Salerno Energia e pubblicato su www.salernoenergia.it, del quale accettano integralmente tutti i termini e le condizioni.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dei Fornitori e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, sarà facoltà delle Società recedere dai Contratti stessi e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverli, di diritto e con effetto immediato ex art.

Rev. 1 del 13/07/2016

Pertanto, alle Società non saranno applicabili le Condizioni Generali di Fornitura che eventualmente gli stessi Fornitori abbiano predisposto, salvo espressa accettazione scritta delle Società. L'accettazione dell'ordine di acquisto e la sottoscrizione del contratto di appalto da parte dei Fornitori valgono quale dichiarazione di conoscenza e di espressa accettazione delle presenti Condizioni Generali.

16. Validità delle Condizioni Generali di Contratto

Ogni modifica ed integrazione del Contratto dovrà risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le Parti. Ogni comunicazione da farsi ai Fornitori nell'ambito del Contratto sarà validamente ed efficacemente effettuata dalle Società presso i punti di contatto (e-mail, fax, PEC, ...) comunicati dai Fornitori per la formalizzazione contrattuale, ed all'attenzione del Referente contrattuale eventualmente indicato ovvero, in mancanza di questi, del Rappresentante Legale. Pertanto, le comunicazioni effettuate dalle Società con le suddette modalità si intendranno conosciute e valide.

A tal fine, pertanto, i Fornitori si obbligano a comunicare senza indugio alle Società ogni modifica dei suddetti dati, assumendosi ogni responsabilità per il caso di ritardo e/o omissione nella comunicazione.

15. Disposizioni varie

I Fornitori si obbligano a collaborare con il personale delle Società nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e delle misure di sicurezza dai rischi sul lavoro, ivi comprese le eventuali interferenze operative tra le Parti e con terzi (DURC), a rispettare tutte le obbligazioni della vigente normativa inerente la sicurezza, salute e igiene sul lavoro, la prevenzione incendi, nonché a farne rispettare dal proprio personale dipendente e da quello degli eventuali subappalti.

14. Sicurezza

E' fatto divieto ai Fornitori di cedere i Contratti, in tutto o in parte, a titolo gratuito od oneroso, senza il preventivo ed esplicito consenso scritto da parte delle Società, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 106, COMMA 14 del Nuovo Codice dei Contratti.

13. Divieto di cessione

Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità. I Fornitori si impegnano, anche per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle Società, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza dei Contratti - notizie relative all'attività svolta dalla Società e dall'intero Gruppo societario, di cui siano venuti a conoscenza nelle prestazioni contrattuali.

12. Riservatezza

I Fornitori si impegnano, anche per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle Società, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza dei Contratti - notizie relative all'attività svolta dalla Società e dall'intero Gruppo societario, di cui siano venuti a conoscenza nelle prestazioni contrattuali. I Fornitori si impegnano, anche per i propri dipendenti, collaboratori, consulenti, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dalle Società, a non divulgare - anche successivamente alla scadenza dei Contratti - notizie relative all'attività svolta dalla Società e dall'intero Gruppo societario, di cui siano venuti a conoscenza nelle prestazioni contrattuali.

11. Trattamento dei dati personali

Tutte le controversie che insorgessero tra le Società ed i Fornitori in relazione ai Contratti saranno decise dall'Autorità giudiziaria del Foro di Salerno.

10. Foro competente

1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Via S. Passaro 1 – SALERNO
Tel. 0896303869 – Fax: 089756030
P. IVA: 03064390655
e-mail: info@sinergia.sa.it
Sito: www.sinergia.sa.it

